

Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009

Documento illustrativo

Febbraio 2013

Profili generali

L'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) è il progetto di integrazione dei servizi di pagamento in euro forniti con strumenti alternativi al contante e rappresenta un obiettivo essenziale nel processo di integrazione del mercato unico europeo. Con la sua realizzazione il legislatore europeo mira a promuovere l'offerta di servizi di pagamento efficienti, sicuri e a prezzi concorrenziali con vantaggi per tutti gli attori coinvolti nella catena del pagamento: i fruitori (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni) e i fornitori (banche, poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica).

Il 31 marzo 2012 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 260/2012 che fissa i requisiti tecnici e commerciali per l'esecuzione dei bonifici e degli addebiti diretti conformi alla SEPA e stabilisce termini puntuali per l'adozione degli standard paneuropei nei pagamenti nazionali e transfrontalieri. In particolare, dal 1° febbraio 2014 tutti i bonifici e tutti gli addebiti diretti dovranno essere effettuati dalle banche e dagli altri prestatori di servizi di pagamento secondo gli standard previsti nel Regolamento stesso anziché con le procedure e gli standard nazionali.

Alle autorità competenti designate dagli Stati membri è attribuito il compito di presidiare la regolare applicazione del Regolamento. Nel nostro Paese, tale funzione è stata attribuita alla Banca d'Italia, in virtù dei compiti di sorveglianza sul sistema dei pagamenti che essa svolge ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico Bancario.

Presupposto per il corretto adempimento degli obblighi previsti da Regolamento è la definizione del suo perimetro applicativo, ossia l'individuazione dei servizi di pagamento nazionali corrispondenti ai servizi di bonifico e addebito diretto disciplinati dal medesimo Regolamento e destinati a migrare agli standard conformi alla SEPA.

Il Regolamento prevede inoltre la possibilità per le comunità nazionali di avvalersi di alcune deroghe. In particolare, è consentito differire la migrazione al 1° febbraio 2016 dei prodotti nazionali riconducibili a bonifici e addebiti diretti ma caratterizzati da elementi tecnici che non ne consentono la migrazione alla data convenuta purché la quota di tali prodotti non superi il 10% del volume totale dei pagamenti eseguiti tramite bonifici o addebiti diretti (c.d. "prodotti di nicchia"). E' consentito altresì un differimento alla stessa data del 1° febbraio 2016 dell'obbligo di utilizzare il

formato di messaggistica ISO 20022 XML per le imprese che inviano o ricevono bonifici o addebiti diretti in forma aggregata.

Il Provvedimento della Banca d'Italia fornisce le indicazioni necessarie per una corretta e tempestiva applicazione del Regolamento; esso tiene conto delle suddette previsioni nonché dell'esigenza di facilitare la fluida migrazione agli standard conformi alla SEPA fornendo indicazioni applicative. Considerata la natura tecnica dell'intervento, la numerosità dei soggetti coinvolti e la rilevanza dei nuovi obblighi, il testo del Provvedimento è stato sottoposto a una consultazione pubblica conclusasi il 26 novembre 2012. Inoltre, ai sensi degli articoli 127, par. 4, e 282, par. 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Banca Centrale Europea ha formulato il proprio parere sul testo del Provvedimento. Le osservazioni ricevute e le conseguenti modifiche al testo sono riportate, in forma anonima, in una tabella riepilogativa pubblicata sul sito web della Banca d'Italia.

Contenuto del Provvedimento

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel Provvedimento, ulteriori rispetto a quelle già contenute nel Regolamento 260/2012.

L'articolo 2 disciplina l'ambito applicativo del Provvedimento mediante rinvio alle corrispondenti disposizioni del Regolamento. Al fine di accrescere la chiarezza delle indicazioni fornite al mercato, in un apposito allegato viene fornita un'indicazione esemplificativa delle procedure di pagamento nazionali che saranno sostituite dalle procedure di pagamento paneuropee. In particolare, sono soggetti alla migrazione i servizi di bonifico gestiti attraverso la procedura interbancaria BON, gli addebiti diretti effettuati attraverso la procedura interbancaria RID e quelli gestiti nell'ambito del circuito postale; sono altresì inclusi nell'ambito applicativo i bonifici per cassa (in cui i fondi sono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento). Sempre a titolo esemplificativo, vengono indicati nell'allegato alcuni servizi fuori dall'ambito di applicazione del Regolamento: Ri.Ba., MAV, RAV, bollettini bancari e postali. Detti servizi sono infatti distinti da quelli di bonifico e addebito diretto disciplinati dal Regolamento per le loro caratteristiche tecniche: possibile natura cartacea, presenza di un profilo di servizi aggiuntivi (es. "preavvisatura") non scindibili dalle funzionalità di pagamento, componenti di finanziamento.

L'articolo 3 riporta le deroghe previste per la comunità italiana: 1) i RID finanziari e i RID a importo fisso vengono inseriti fra i prodotti di nicchia con possibilità di adeguamento agli standard conformi alla SEPA fino al 1° febbraio 2016; 2) sempre fino al 1° febbraio 2016, alle operazioni di bonifico e di addebito diretto trasmesse o ricevute dalla clientela in forma raggruppata non si applica il requisito dell'utilizzo dei formati di messaggistica ISO 20022 XML; indipendentemente dalla deroga, i prestatori di servizi di pagamento sono tuttavia tenuti a soddisfare la richiesta degli utilizzatori di servizi di pagamento di utilizzare tale formato.

L'articolo 4, in tema di interoperabilità, prevede che, al fine di facilitare la raggiungibilità dei prestatori di servizi di pagamento, i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio rendano noti sui loro siti internet i collegamenti attivati con altri sistemi operanti all'interno dell'Unione Europea.

L'articolo 5 disciplina alcuni obblighi informativi legati all'attuazione del Regolamento 260/2012: 1) i prestatori di servizi di pagamento hanno l'obbligo di attivare, ove necessario, l'iter previsto dalla legge per le variazioni unilaterali dei contratti al fine di adeguare questi ultimi alle novità che riguardano le procedure di bonifico e addebito diretto. L'obbligo deve essere assolto entro il 1° maggio 2013, in modo da consentire alla clientela (in particolare ai beneficiari degli addebiti diretti) di programmare per tempo le attività di migrazione; 2) i beneficiari dei servizi di addebito diretto

sono tenuti a informare con anticipo di almeno 30 giorni (e non oltre il 31 dicembre 2013) le proprie controparti dell'intenzione di avvalersi dell'addebito diretto SEPA; 3) i prestatori di servizi di pagamento, che attualmente conservano i mandati per i servizi di addebito diretto nazionale, devono fornire ai beneficiari tutte le informazioni sui medesimi mandati necessarie per la corretta esecuzione degli addebiti diretti SEPA.

L'articolo 6 precisa che il servizio di conservazione dei mandati autorizzativi degli addebiti diretti, che ai sensi del Regolamento 260/2012 può essere effettuato dal creditore o da una parte terza per conto del creditore, non è un servizio di pagamento. La previsione riflette la discontinuità tra servizi di addebito nazionali, nei quali è integrata anche la funzionalità di gestione dei mandati rilasciati dai pagatori, e l'addebito diretto SEPA, nel quale il servizio di gestione dei mandati è del tutto esterno all'operazione di pagamento.

In considerazione del divieto formulato nel Regolamento 260/2012 di richiedere il BIC alla clientela per le operazioni nazionali di bonifico e di addebito diretto a partire dal 1° febbraio 2014 e per quelle transfrontaliere a partire dal 1° febbraio 2016, l'articolo 7 sancisce l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di mettere a punto procedure idonee a garantire la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento nel rispetto del suddetto divieto. Il secondo comma prevede che i gestori di eventuali archivi di sistema realizzati per consentire agli operatori la derivazione del BIC informino la Banca d'Italia delle caratteristiche del servizio offerto.

L'articolo 8 stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento (e le loro rappresentanze associative) in collaborazione con le rappresentanze associative degli utilizzatori di servizi di pagamento definiscano e mettano a disposizione della clientela servizi opzionali aggiuntivi che consentano di garantire livelli di servizio per i bonifici e gli addebiti diretti almeno pari a quelli attuali. La previsione – ferma restando la facoltatività di adesione ai servizi opzionali aggiuntivi da parte dei prestatori di servizi di pagamento - è riferibile alla necessità di salvaguardare, mediante la realizzazione di servizi aggiuntivi all'addebito diretto SEPA, alcune funzionalità del servizio di addebito diretto nazionale che, tramite la procedura di allineamento elettronico degli archivi, consente oggi di gestire con sicurezza ed efficienza le operazioni di incasso.

L'articolo 9 prevede l'adozione da parte dei prestatori di servizi di pagamento, con il coinvolgimento dei vertici aziendali, di misure organizzative e di piani di migrazione idonei a gestire correttamente il passaggio ai nuovi schemi di pagamento. Analoghe misure organizzative sono richieste al secondo comma, alle imprese che utilizzino i servizi di bonifico e di addebito diretto. In linea con l'esigenza di promuovere lo sviluppo di servizi di pagamento elettronici alternativi al contante e agli strumenti cartacei, il terzo comma prevede che i prestatori e gli utilizzatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze associative, individuino possibili linee di razionalizzazione dei servizi di pagamento nazionali non ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento. L'obiettivo perseguito è quello di cogliere l'occasione fornita dalla SEPA per rendere più integrato ed efficiente il panorama dei servizi di pagamento in Italia.